

ritorni. Solo quando alla tirannia della persona o della famiglia per graduale sviluppo subentrerà il dominio degli istituti, negli uomini e nelle cose si fisserà il senso di calma e di equilibrio.

La volubilità della folla dava esca al tenace sopravvivere di tradizioni famigliari anche nell'ambito del nascente ordine costituzionale. Il terzo Candiano in questo ambiente concepiva e attuava il disegno di perpetuare il governo della famiglia, non contro la volontà popolare, ma assistito dal concorso di questa.

Nessun principio nuovo in questo processo di apparente involuzione politica faceva capolino. Il programma di governo, attribuito alle dinastie famigliari, che nel sec. X si contendevano il dominio dello Stato, non ospita dottrine e pratiche straniere allo spirito dell'istituto ducale. Il ducato non si trasforma in monarchia, assolutista ed ereditaria, anche se sia fatto uso arbitrario degli organi esistenti (1). L'arbitrio non soppianta il sistema, che facilmente sana gli errori ed elimina le degenerazioni. Non, dunque, nuovo sistema politico, come si almanacca da moderni teorici; se mai, cattivo uso di quello esistente. E l'errore fu pagato a caro prezzo da chi ne fu artefice.

Ambizioni e interessi di clientele famigliari ripullulanti non avevano bisogno, per imporre il loro dominio, di escogitare nuovi espedienti, che gettassero allarmi o destassero sospetti e diffidenze.

La società rialtina contemporanea era per indole disposta a rivivere tradizioni non ancora spente. Chi avesse saputo farne uso

---

(1) Anche il Lenel (*Die Epochen der alteren venez. Gesch.* cit., p. 243 sgg.), il quale non è alieno dal ravvisare nella struttura della costituzione della presunta seconda epoca della storia veneziana (dal trasferimento a Rialto all'età normanna) aspetti monarchici, risolutamente affermati dal Kretschmayr (*Geschichte von Venedig*, Gotha, Perthes, 1905, I, 91 sgg.), esclude l'esistenza di principi ereditari, ammessi però come *tendenza*. Volentieri riconduce lo sviluppo della vita politica veneziana a una pratica dinastica (*epoca delle dinastie ducali*), che il Maranini (op. cit., I, 63 sgg.) erroneamente trasforma in *istituto* dinastico. Questi attribuisce al quarto Candiano nella sua *azione dinastica* non solo « somma accortezza, durissima volontà », ma « anche una concezione geniale e moderna dei diritti dello Stato ». È troppo per un'età, nella quale (e questo è esatto) « non appaiono distinzioni fra la cassa privata del dux e la cassa statale », e cioè lo stato non ha personalità distinta da quella del dux!